



---

Dott. Paolo Alinovi  
Dott. Alberto Guiotto  
Dott. David John Ferrari  
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi  
Dott. Cristian Tundo

**Circolare per la clientela n. 10**

---

del 15 giugno 2021

**Oggetto: Decreto Sostegni bis – Credito d'imposta sanificazione / acquisto DPI**

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornire le indicazioni pratiche per la fruizione del nuovo credito d'imposta per interventi di sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e per l'acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, reintrodotta nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis"<sup>1</sup>.

Segnaliamo in premessa che ad oggi si è in attesa di un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dove verranno delineati tutti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d'imposta: la presente dunque per permettervi di programmare gli eventuali investimenti agevolabili.

Di seguito sono descritti i tratti essenziali dell'agevolazione in analisi.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> L'agevolazione fiscale in esame è stata definita per l'annualità 2020 dall'articolo 125 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) ed è riproposta per l'annualità 2021 (per le spese ritenute agevolabili sostenute da giugno ad agosto 2021) dall'articolo 32 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis).

**Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli**

**PARMA**

43121 viale Mentana, 148/B  
T. +39 0521 206160

**MILANO**

20121 via Dante, 4  
T. +39 02 45480107

[www.agfm.it](http://www.agfm.it) - [info@agfm.it](mailto:info@agfm.it)

### Ambito soggettivo

Il bonus in esame può essere usufruito da:

- soggetti esercenti attività d'impresa;
- soggetti esercenti attività artistica e professionale;
- enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.

### Ambito oggettivo

Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute da giugno ad agosto 2021 relative a:

1. Sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

Così come per la precedente disciplina, sul punto l'Agenzia delle Entrate, nella sua circolare n.20 del 2020, ha specificato che:

- per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre "a quantità non significative" la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
- l'attività di sanificazione può avvenire anche in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili.

Le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell'agevolazione in esame sempreché sostenute tra giugno e agosto 2021.

2. Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio (questa tipologia di spesa non era agevolata ai sensi del precedente articolo 125 D.L. 34/2020). Nonostante l'ampliamento delle spese agevolabili alla somministrazione di tamponi, sembrerebbe ancora attuale la risposta ad istanza di interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 510/2020 secondo la quale non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale

dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

3. Acquisto di:

- DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- prodotti detergenti / disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione (ad esempio, barriere / pannelli protettivi).

Modalità e termini di utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta spettante è pari al 30% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.

In particolare, si specifica che:

1. il limite di € 60.000 va riferito al credito d'imposta.

Di conseguenza, in caso di spese di importo:

- inferiore / pari a € 200.000, l'agevolazione è riconosciuta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute;
- superiore a € 200.000, il credito spettante è pari al limite massimo di € 60.000.

2. l'importo massimo dei fondi stanziati dallo Stato per tale agevolazione è fissato in un ammontare pari ad Euro 200 milioni. Di conseguenza, a seconda delle domande effettivamente presentate, potranno verificarsi delle ridefinizioni del beneficio fiscale in proporzione al monte richiesto.

Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA (ovvero IVA compresa se indetraibile).

Opzioni di utilizzo del credito

Il credito d'imposta in esame può essere:

- compensato tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo);

- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ossia il 2021. In particolare, il beneficiario può usufruire del credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione. Il credito spettante / relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2022;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari), con facoltà di successiva (ulteriore) cessione del credito.

Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario originario che dei successivi cessionari, non operano i limiti di:

- € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (limite che proprio il decreto Sostegni-bis porta a 2 milioni di euro per l'anno 2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Si segnala, inoltre, che il credito d'imposta per la sanificazione / acquisti di DPI non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Nelle prossime settimane provvederemo ad inviare un'ulteriore comunicazione indicandovi gli eventuali aggiornamenti una volta uscito il Provvedimento citato in premessa e segnalandovi le tempistiche utili al recupero della documentazione e delle informazioni necessarie a poter predisporre il modello di richiesta del beneficio fiscale in esame.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttamente il Dott. Michele Tardini ([michele.tardini@agfm.it](mailto:michele.tardini@agfm.it)) e il Dott. Stefano De Rosa ([stefano.derosa@agfm.it](mailto:stefano.derosa@agfm.it)).

\* \* \*

Tutto quanto sopra esposto, lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.